

Assicurazione tutela legale

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: “Tutela legale -Azienda”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che prevede il rimborso delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Garanzia Attività Aziendale
Forma Base: ambito aziendale e relativa attività connessa, con garanzie ridotte rispetto alla Forma Completa di seguito indicata;
Forma Completa: ambito aziendale e relativa attività connessa, con garanzie più estese rispetto alla precedente Forma Base;
- ✓ Garanzia Cyber Risk: ambito di copertura dell'azienda per furti di identità digitale e danni conseguenti;
- ✓ Sezione Garanzia Amministratori e Sindaci di Società: ambito di copertura a favore di amministratori e sindaci di società di capitali;
- ✓ Sezione Garanzia Dirigenti e Quadri di Società: ambito di copertura a favore di dirigenti e quadri di società;
- ✓ Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Lavoro: ambito di copertura dell'azienda relativo alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ Sezione Garanzia Tutela dei dati personali: ambito di copertura dell'azienda relativo alla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- ✓ Sezione Garanzia Igiene dei prodotti alimentari: ambito di copertura dell'azienda relativo alla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- ✓ Sezione Garanzia Tutela dell'Ambiente e Smaltimento Rifiuti: ambito di copertura dell'azienda relativo alla normativa in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti;
- ✓ Sezione Garanzia Veicoli dell'azienda: veicoli a motore di proprietà/uso aziendale identificati nella scheda di polizza;
- ✓ Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente: copertura a favore dell'azienda per eventi legati alle patenti di guida di



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✗ La vita privata
- ✗ L'attività professionale



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” del DIP aggiuntivo Danni.

dipendenti e collaboratori identificati in Scheda di polizza.
L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

Per tutte le Sezioni Garanzie (tranne la Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente – Sezione II - eventi legati alla patente di guida): l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzionari.

Per la sola Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente - Sezione II - eventi legati alla patente di guida: l'assicurazione vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, e Andorra.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5%, 6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale - Azienda"

29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oggetto della copertura

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività dell'azienda appartenente alla categoria merceologica indicata in Scheda di polizza. L'Impresa s'impegna comunque ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie.

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M.**

	<p>180/10 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, entro il limite indicato nella Scheda di Polizza. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato; - le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria; - le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; - le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa; - gli oneri relativi agli arbitrati, purché previsti nei contratti originari, in caso di Controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata e in caso di controversie contrattuali con i fornitori; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; - le spese relative al contributo unificato; - le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro. <p>Informazioni legali telefoniche</p> <p>In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della copertura assicurativa l'Assicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68 -attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24- può ottenere informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzie; - i rischi assicurati; - condizioni contrattuali; - modalità e termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri in essere. <p>Copertura Cyber Risk</p> <p>Gli oneri di cui sopra sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi; - attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità; - azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.
<p>Sezione Garanzia Attività Aziendale - Forma Base (acquistabile in alternativa alle garanzie Amministratori Sindaci/ Quadri Dirigenti e "Attività aziendale forma completa")</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azienda Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti; - i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro; - i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro e quelli somministrati; - limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'azienda Contraente. <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

	<ul style="list-style-type: none"> - controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda di Polizza in cui l'azienda esercita la sua attività; - controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata.
<p>Sezione Garanzia Attività Aziendale - Forma Completa (acquistabile in alternativa alle garanzie Amministratori Sindaci/ Quadri Dirigenti e "Attività aziendale forma base")</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azienda Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti; - i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro; - i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro e quelli somministrati; - limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'azienda Contraente. <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda di Polizza in cui l'azienda esercita la sua attività; - controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata; - controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. Tale garanzia opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> o in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile. o nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio; - controversie di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal D.lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia opera soltanto nei casi di accoglimento anche parziale del ricorso o di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave; - difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal D.lgs 231/01 e successive modifiche e integrazioni. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; - controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro; - controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri; - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati purché previsti nei contratti originari. Tale prestazione opera per ogni sinistro con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza, sempreché il valore in lite non superi il limite massimo indicato anch'esso nella Scheda di polizza.
<p>Sezione Garanzia Amministratori e Sindaci di Società (Concedibile)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore degli amministratori e dei sindaci di società di capitali.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p>


<p>esclusivamente a Società di Capitali ed acquistabile in alternativa alla garanzia Attività Aziendale Base o Completa e alla Garanzia Dirigenti e Quadri di Società)</p>	<p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli articoli 2392 (responsabilità verso la società); 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità); 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali); 2395 c.c. (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci); - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
<p>Sezione Garanzia Dirigenti e Quadri di Società (acquistabile in alternativa alla garanzia Attività Aziendale e alla Garanzia Base o Completa e alla Garanzia Amministratori e Sindaci di Società)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dei dirigenti e dei quadri dell'azienda contraente. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p> <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi. Tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile la garanzia vale solo dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la presente garanzia opera a primo rischio.
<p>Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Lavoro</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dell'azienda contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti, dei dirigenti dell'azienda contraente e dei dipendenti dell'azienda contraente preposti alle attività riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p> <p>La copertura vale per fatti direttamente connessi all'applicazione della normativa vigente in materia ed opera con riguardo alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. - la difesa nei procedimenti amministrativi. <p>Per le sole aziende operanti nel settore EDILE, la copertura di cui sopra, viene estesa anche all'applicazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa e successive modifiche e integrazioni presso i cantieri edili, nonché per le normative pregresse.</p>
<p>Sezione Garanzia Tutela dei Dati Personali</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dell'azienda contraente, del titolare del trattamento dei dati personali, dei responsabili del trattamento dei dati personali e degli incaricati del trattamento dei dati personali, in osservanza delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p>

	<p>La copertura vale per fatti direttamente connessi all'applicazione della suindicata normativa ed opera con riguardo alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. - la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione.
<p>Sezione Garanzia Igiene dei Prodotti Alimentari</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dell'azienda contraente, nelle persone del suo legale rappresentante, del dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni relative alle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari contenute nella vigente normativa.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p> <p>La copertura vale per fatti direttamente connessi all'applicazione della normativa vigente in materia ed opera con riguardo alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. - la difesa nei procedimenti amministrativi.
<p>Sezione Garanzia Tutela dell'Ambiente e Smaltimento Rifiuti</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dell'azienda contraente, nelle persone del suo legale rappresentante, del responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni relative alle misure necessarie per la tutela dell'ambiente contenute nella vigente normativa.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p> <p>La copertura vale per fatti direttamente connessi all'applicazione della normativa vigente in materia ed opera con riguardo alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa nei procedimenti amministrativi.
<p>Sezione Garanzia Veicoli dell'Azienda</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei veicoli di proprietà/uso aziendale, indicati nella Scheda di Polizza; - dell'azienda contraente limitatamente ai veicoli assicurati; - dei conducenti autorizzati e dei terzi trasportati sui veicoli assicurati. <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</p> <p>La copertura vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidente stradale; - il ricorso contro il ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - le controversie contrattuali inerenti i veicoli indicati nella Scheda di Polizza, di proprietà dell'azienda Contraente.

<p>Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente</p> <p>(la garanzia è composta dalla Sezione I “eventi legati alla circolazione stradale” e dalla Sezione II “eventi legati alla patente di guida” sempre obbligatoriamente abbinate)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dell'azienda contraente. Relativamente alla corresponsione della diaria giornaliera, riconosciuta a seguito del provvedimento di sospensione della patente di guida, sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito delle Ditte Individuali e delle Società di Persone esclusivamente le patenti dei dipendenti e dei collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale. Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Titolare/i dell'Azienda, nonché dei Soci; - nell'ambito delle Società di Capitali esclusivamente le patenti dei dipendenti, dei collaboratori in genere, degli amministratori e dei rappresentanti, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale. Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Soci, ancorché Amministratori. <p>La copertura assicurativa è operante, per quanto applicabile, anche alle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC), legate al numero delle patenti indicate nella Scheda di Polizza.</p> <p><u>Sezione I – eventi legati alla circolazione stradale</u></p> <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali; - la difesa in sede penale nei procedimenti collegati a contravvenzioni in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali; - i ricorsi contro i provvedimenti di sospensione, revoca o ritiro della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, fatto salvo per quanto espressamente previsto nell'estensione, ove richiamata in Scheda di Polizza, relativa alle violazioni degli articoli 6, 10, 62, 164, 168 e 179 del codice della strada. Tale prestazione è subordinata all'accoglimento del ricorso; - il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti, per singola violazione, secondo quanto previsto in materia dalla vigente normativa - il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale. <p><u>Sezione II – eventi legati alla patente di guida</u></p> <p>L'Impresa si obbliga a corrispondere all'azienda Contraente:</p> <p>a) una Diaria giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella Scheda di Polizza stessa, che viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione;</p> <p>b) il Rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente presso un'autoscuola o altro ente autorizzato per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata nella Scheda di Polizza;</p> <p>c) una Indennità forfettaria indicata nella Scheda di Polizza in caso di sospensione a tempo indeterminato della patente indicata nella Scheda di Polizza per esaurimento totale dei punti (secondo le modalità previste nella presente sezione).</p> <p>d) una Indennità forfettaria indicata nella Scheda di Polizza in caso di revoca della patente indicata nella Scheda di Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici (secondo le modalità previste nella presente sezione).</p> <p>Infine, si precisa che in caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto.</p>
--	---

CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Che cosa NON è assicurato	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Garanzia	
In ogni caso è escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.	
Esclusioni Sezione Garanzia Attività Aziendale – Forma Base	
Esclusioni Sezione Garanzia Attività Aziendale – Forma Base	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; - relative o comunque connesse ad immobili non identificati nella Scheda di polizza; - per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; - contrattuali in genere, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per i contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata e alle controversie contrattuali derivanti dalla locazione degli immobili assicurati; - per il recupero crediti, quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per le vertenze con i fornitori, per quelle relative a lavori di manutenzione e riparazione; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati - derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro o a vertenze sindacali; - derivanti da controversie inerenti alla difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale da parte di terzi; - derivanti da controversie inerenti la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal D.lgs 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni; - derivanti da controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali.
Esclusioni Sezione Garanzia Attività Aziendale – Forma Completa	

<p>Esclusioni Sezione Garanzia Attività Aziendale – Forma Completa</p>	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per la difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per la difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - ex art. 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; - relative o comunque connesse ad immobili non identificati nella Scheda di polizza; - per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; - contrattuali in genere, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per i contratti assicurativi stipulati dall’azienda assicurata, alle controversie con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, alle controversie individuali di lavoro e alle controversie contrattuali derivanti dalla locazione degli immobili assicurati; - per il recupero crediti, fatte salve salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” in relazione alle controversie contrattuali ricomprese in garanzia. - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Amministratori e Sindaci di Società</p>	
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Amministratori e Sindaci di Società</p>	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per la difesa nei procedimenti penali; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; - in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione “Che cosa è assicurato?” per la difesa nei procedimenti penali; - conseguenti a richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società Contraente; - conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali) e per i danneggiamenti a cose, anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
<p>Esclusioni Sezione Garanzia Dirigenti e Quadri di Società</p>	

Esclusioni Sezione Garanzia Dirigenti e Quadri di Società	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; - derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti. - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Lavoro	
Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Lavoro	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dei Dati Personali	
Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dei Dati Personali	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Igiene dei Prodotti Alimentari	
Esclusioni Sezione Garanzia Igiene dei Prodotti Alimentari	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.

Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dell'Ambiente e Smaltimento Rifiuti	
Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dell'Ambiente e Smaltimento Rifiuti	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - relative ad inquinamento graduale; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli dell'Azienda	
Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli dell'Azienda	<p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali - in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati. <p>L'assicurazione non vale inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; - quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente	
Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente	<p>Sezione I – eventi legati alla circolazione stradale</p> <p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per la difesa nei procedimenti penali; - derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto alla Sezione "Che cosa è assicurato?" per il ricorso contro i provvedimenti di sospensione, revoca o ritiro della patente, il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazione delle norme di comportamento del codice della strada che

	<p>comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti per singola violazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi a controversie fra più persone assicurate con la polizza; - derivanti da controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati. <p>L'assicurazione non vale inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale; - se per il veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi; - se l'assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); <p>Sezione II – eventi legati alla patente di guida</p> <p>La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - che dipendono da fatto doloso del titolare della patente; - che dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.187 del codice della strada; - che dipendono dal mancato adempimento dei seguenti obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada: obbligo di fermarsi, omissione di soccorso, rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
--	---

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

TUTTE LE ZEZIONI DI GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> - Limite di indennizzo per oneri di registrazione di atti giudiziari - Limite di indennizzo per spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale - Valore in lite minimo
Sezione Garanzia Attività Aziendale Completa	<ul style="list-style-type: none"> - Valore in lite massimo per controversie contrattuali - Scoperto per controversie contrattuali con i fornitori
Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente	<ul style="list-style-type: none"> - Limite di indennizzo per Indennità Forfettaria - Limite di indennizzo per Rimborso delle Spese Sostenute

Semplificazione dell'applicazione dei limiti di copertura


Esclusione della copertura per controversie/procedimenti il cui valore in lite sia inferiore ad Euro 300.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro (tutte le Sezioni)</p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o</p>
---------------------------------------	--


	<p>parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.</p> <p>Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.</p>
	<p>Denuncia di sinistro Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione II- eventi legati alla sospensione della patente di guida</p> <p>Ad integrazione di quanto sopra indicato, il Contraente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare entro 3 giorni all'Impresa, a mezzo telefax, raccomandata, l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati; - fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento; - prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento; - attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione.
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta relativa all'attività assicurata) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione del cambio di attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il Premio, previsti nella Scheda di Polizza, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.</p> <p>In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'“indice ISTAT di riferimento annuale” e l'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente.</p> <p>Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.</p> <p>Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.</p> <p>A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare, senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione delle</p>

	<p>Somme/massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.</p> <p>In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte la parte di Premio pagata relativa al periodo di rischio non trascorso e non goduto sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Per le controversie contrattuali la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia dell'assicurazione.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto alle aziende che vogliono garantirsi il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge connesse all'esercizio dell'attività aziendale.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.</p>	

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Tutela Legale - Azienda

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 157 - 03 - 02/03/2019

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che compiono l'Attività svolta a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti. **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, ivi comprese le attività svolte nelle fasi di negoziazione assistita e Mediazione Obbligatoria.

Condominio: tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.

Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Fatto illecito: è il fatto, cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: somma dovuta dall'Impresa entro il Massimale assicurato e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, nel contributo unificato, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Unità Immobiliare: fabbricato o porzione di fabbricato suscettibili di autonomia funzionale e di redditività nel mercato immobiliare.

Condizioni di assicurazione

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di Indennizzo.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

4. GARANZIA ATTIVITA' AZIENDALE - FORMA BASE

5. GARANZIA ATTIVITA' AZIENDALE - FORMA COMPLETA

6. GARANZIA AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA'

7. GARANZIA DIRIGENTI E QUADRI DI SOCIETA'

8. GARANZIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

9. GARANZIA TUTELA DEI DATI PERSONALI

10. GARANZIA IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

11. GARANZIA TUTELA DELL'AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI

12. GARANZIA VEICOLI DELL'AZIENDA

13. GARANZIA INDENNITA' SOSPENSIONE PATENTE

14. OPERATIVITA'

15. IN CASO DI SINISTRO

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 - Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente o all'Assicurato qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le seguenti Condizioni Particolari sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

AU - Adeguamento Automatico Annuale

Le **Somme/massimali assicurati**, i **Limiti d'indennizzo** (non espressi in percentuale) ed il **Premio**, previsti nella Scheda di Polizza, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale**; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella di Polizza.

Tale **adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità**, il rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.

In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.

Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.

Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare, **senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione** delle Somme/massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.

Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'articolo "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni generali di assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.

PTP - Proroga dei termini di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.3 "Pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, s'intende elevato a 30 giorni.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.7 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente Polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

RAG - Reddito Agrario

L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e che i beni assicurati sono pertinenti all'esercizio di un'attività di agriturismo così come disciplinata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, il tutto atto a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni agli effetti delle Imposte Dirette.

Con l'esercizio assicurato può coesistere anche un'azienda agricola con attività collegata e integrativa che deve comunque **intendersi sempre esclusa dalla presente Polizza.**

Condizioni di assicurazione

REG - Regolazione del Premio

Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Polizza, determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio (numero dei veicoli e/o numero degli addetti).

In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa gli estremi della variazione stessa per la quale il Premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.

L'Impresa provvederà alla regolazione del Premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra il Premio preventivato esposto nella Scheda di Polizza e quello consuntivo. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa; le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta l'Impresa può fissare un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso inutilmente il quale può scegliere se agire per l'adempimento o se procedere alla risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il Premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

3. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 3.1 - Cosa assicuriamo

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività dell'azienda appartenente alla categoria merceologica indicata in Scheda di Polizza. L'Impresa s'impegna comunque ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie.

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.lgs 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, entro il limite indicato nella Scheda di Polizza. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;**
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Assicurato **previo consenso dell'Impresa;**
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di **transazione autorizzata dall'Impresa;**
- **gli oneri relativi agli arbitrati, purché previsti nei contratti originari, in caso di Controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata e in caso di controversie contrattuali con i fornitori;**
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;**
- le spese attinenti l'esecuzione forzata **limitatamente ai primi due tentativi;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.2 - Informazioni legali telefoniche

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della copertura assicurativa l'Assicurato, telefonando al **numero verde Allianz 800/68.68.68** - attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - può ottenere informazioni su:

- garanzie;
- i rischi assicurati;
- condizioni contrattuali;
- modalità e termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere.

Art. 3.3 - Copertura Cyber Risk

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.

4. GARANZIA ATTIVITA' AZIENDALE - FORMA BASE

La Garanzia è alternativa alla Garanzia "Attività Aziendale Forma Completa" alla Garanzia "Amministratori e Sindaci di Società" e alla Garanzia "Dirigenti e Quadri di Società"

Art. 4.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro e quelli somministrati;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'azienda Contraente.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 4.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda di Polizza in cui l'azienda esercita la sua attività;
- controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata, compresi eventuali oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari.**

Art. 4.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.2 "Le prestazioni della garanzia", per la difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.2 "Le prestazioni della garanzia";
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- relative o comunque connesse ad immobili non identificati nella Scheda di Polizza;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;

Condizioni di assicurazione

- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- contrattuali in genere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.2 "Le prestazioni della garanzia";
- per il recupero crediti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.2 "Le prestazioni della garanzia";
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 4.2 "Le prestazioni della garanzia";
- derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro o a vertenze sindacali;
- derivanti da controversie inerenti alla difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale da parte di terzi;
- derivanti da controversie inerenti alla difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni;
- derivanti da controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali.

5. GARANZIA ATTIVITA' AZIENDALE - FORMA COMPLETA

La Garanzia è alternativa alla Garanzia "Attività Aziendale Forma Base", alla Garanzia "Amministratori e Sindaci di Società" e alla Garanzia "Dirigenti e Quadri di Società"

Art. 5.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro e quelli somministrati;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'azienda Contraente.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 5.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda di Polizza in cui l'azienda esercita la sua attività;
- controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata;
- controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. **Tale garanzia opera esclusivamente a condizione che sia esistente una Polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, **esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- controversie di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal D.lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. **La garanzia opera soltanto nei casi di accoglimento anche parziale del ricorso o di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave;**
- difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01 e successive modifiche e integrazioni. **Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
- controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;**

Condizioni di assicurazione

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari. Tale prestazione opera per ogni sinistro con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza, sempreché il valore in lite non superi il limite massimo indicato anch'esso nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.2 "Le prestazioni della garanzia", per la difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.2 "Le prestazioni della garanzia";
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- ex art. 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- relative o comunque connesse ad immobili non identificati nella Scheda di Polizza;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- contrattuali in genere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.2 "Le prestazioni della garanzia";
- per il recupero crediti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.2 "Le prestazioni della garanzia";
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 5.2 "Le prestazioni della garanzia".

6. GARANZIA AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA'

La Garanzia è alternativa alla Garanzia "Attività Aziendale Forma Base", alla Garanzia "Attività Aziendale Forma Completa" e alla Garanzia "Dirigenti e Quadri di Società"

Art. 6.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- gli amministratori di società di capitali;
- i sindaci di società di capitali.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 6.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- difesa in sede civile **degli amministratori e sindaci** nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di **responsabilità** contemplate dal codice civile agli **articoli 2392** (responsabilità verso la società); **2393 c.c.** (azione sociale di responsabilità); **2394 c.c.** (responsabilità verso i creditori sociali); **2395 c.c.** (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); **2407 c.c.** (responsabilità dei sindaci);
- difesa **in sede penale** nei procedimenti **per reati colposi**;
- difesa **in sede penale** nei procedimenti per reati dolosi; **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.**

Art. 6.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.2 "Le prestazioni della garanzia", per la difesa nei procedimenti penali;

Condizioni di assicurazione

- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.2 "Le prestazioni della garanzia";
- conseguenti a richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società Contraente;
- conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali) e per i danneggiamenti a cose, anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 6.2 "Le prestazioni della garanzia".

7. GARANZIA DIRIGENTI E QUADRI DI SOCIETA'

La Garanzia è alternativa alla Garanzia "Attività Aziendale Forma Base", alla Garanzia "Attività Aziendale Forma Completa" e alla Garanzia "Amministratori e Sindaci di Società"

Art. 7.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- i dirigenti dell'azienda Contraente;
- i quadri dell'azienda Contraente.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 7.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- difesa **in sede penale** nei procedimenti **per reati colposi**;
- difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato**;
- controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi.

Tale garanzia opera esclusivamente a condizione che esista una Polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:

- in caso d'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile.

Non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;

- nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento. In tale ultima ipotesi la copertura opera a primo rischio.

Art. 7.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 7.2 "Le prestazioni della garanzia" per la difesa nei procedimenti penali;
- derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 7.2 "Le prestazioni della garanzia" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;
- derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 7.2 "Le prestazioni della garanzia".

8. GARANZIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 8.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;

Condizioni di assicurazione

- i dirigenti dell'azienda Contraente;
 - i dipendenti dell'azienda Contraente preposti alle attività previste dal D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
- In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.**

Art. 8.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'azienda assicurata indicata nella Scheda di Polizza, in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 81/08, delle normative pregresse, e delle successive modifiche e integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; la copertura opera con riguardo alle seguenti fattispecie:

- la difesa **in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale da parte di dipendenti o di terzi;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti **per reati colposi;**
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

Per le sole aziende operanti nel settore EDILE, la copertura di cui sopra, viene estesa anche all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni presso i cantieri edili, nonché per le normative pregresse.

Art. 8.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 8.2 "Le prestazioni della garanzia" per la difesa nei procedimenti penali;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 8.2 "Le prestazioni della garanzia".

9. GARANZIA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 9.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda Contraente in relazione alle attività previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e /o integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, **con esclusione della figura del DPO.**

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 9.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali, contenute nel D.lgs 196/2003, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali; la copertura opera con riguardo alle seguenti fattispecie:

- la difesa **in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale da parte di terzi;**
- la difesa **in sede penale** nei procedimenti **per reati colposi;**
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 9.2 "Le prestazioni della garanzia" per la difesa nei procedimenti penali;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 9.2 "Le prestazioni della garanzia".

10. GARANZIA IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 10.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda Contraente nella persona del suo legale rappresentante;
- il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 10.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme vigenti sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, contenute nel D.lgs 193/07, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni la copertura opera con riguardo alle seguenti fattispecie:

- la difesa **in sede penale** nei procedimenti **per reati colposi**;
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato**;
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

Art. 10.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 10.2 "Le prestazioni della garanzia" per la difesa nei procedimenti penali;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 10.2 "Le prestazioni della garanzia".

11. GARANZIA TUTELA DELL'AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Art. 11.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda Contraente nella persona del suo legale rappresentante;
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Condizioni di assicurazione

Art. 11.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 152/06, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente; la copertura opera con riguardo alle seguenti fattispecie:

- la difesa **in sede penale** nei procedimenti **per reati colposi**;
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato**;
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

Art. 11.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 11.2 "Le prestazioni della garanzia" per la difesa nei procedimenti penali;
- relative ad inquinamento graduale;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 11.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa".

12. GARANZIA VEICOLI DELL'AZIENDA

Art. 12.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata a favore di:

- l'azienda Contraente, limitatamente ai veicoli assicurati di proprietà/uso aziendale, indicati nella Scheda di Polizza;
- i conducenti autorizzati dei veicoli assicurati di proprietà/uso dell'azienda Contraente ed indicati nella Scheda di Polizza;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati di proprietà/uso dell'azienda Contraente ed indicati nella Scheda di Polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 12.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a fatti inerenti la proprietà e l'uso dei veicoli a motore identificati nella Scheda di Polizza, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- le controversie contrattuali inerenti i veicoli indicati nella Scheda di Polizza, di proprietà dell'azienda Contraente.

Art. 12.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 12.2 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali;
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 12.2 "Le prestazioni della garanzia".

L'assicurazione non vale inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;

Condizioni di assicurazione

- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

13. GARANZIA INDENNITA' SOSPENSIONE PATENTE

La Garanzia è composta dalla Sezione I e dalla Sezione II SEMPRE OBBLIGATORIAMENTE ABBINATE

Art. 13.1 - Quali sono gli Assicurati

La copertura assicurativa è prestata **esclusivamente a favore dell'azienda Contraente, che ha diritto di ricevere le prestazioni** in relazione alle patenti analiticamente indicate nella Scheda di Polizza.

Relativamente alla corresponsione della diaria giornaliera, riconosciuta a seguito del provvedimento di sospensione della patente di guida, si precisa quanto segue:

- **nell'ambito delle Ditte Individuali e delle Società di Persone sono assicurabili esclusivamente le patenti dei dipendenti e dei collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale. Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Titolare/i dell'Azienda, nonché dei Soci di essa;**
- **nell'ambito delle Società di Capitali sono assicurabili esclusivamente le patenti dei dipendenti, dei collaboratori in genere, degli amministratori e dei rappresentanti, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale. Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Soci, ancorché Amministratori.**

Il rimborso delle spese indicate all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo" potrà essere erogato, **d'intesa con l'Azienda Contraente**, al soggetto assicurato che le ha effettivamente sostenute.

La copertura assicurativa è operante, per quanto applicabile, anche alle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC), legate al numero delle patenti indicate nella Scheda di Polizza.

Sezione I - eventi legati alla circolazione stradale

Art. 13.2 - Le prestazioni della garanzia

Gli oneri di cui all'articolo 3.1 "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi ad eventi legati alla circolazione stradale, in relazione alle seguenti fattispecie:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali;
- difesa in sede penale nei procedimenti collegati a contravvenzioni in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali;
- ricorsi contro i provvedimenti di sospensione, revoca o ritiro della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, fatto salvo per quanto espressamente previsto nell'estensione, **ove richiamata in Scheda di Polizza**, relativa alle violazioni degli articoli 6, 10, 62, 164, 168 e 179 del codice della strada. **Tale prestazione è subordinata all'accoglimento del ricorso;**
- ricorso e/o opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada **che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti, per singola violazione, secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada;**
- ricorso e/o opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

ESCLUSIONI DELLA SEZIONE I

Art. 13.3 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 13.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali;

Condizioni di assicurazione

- derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- relativi a controversie fra più persone assicurate con la Polizza;
- derivanti da controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 13.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa".

L'assicurazione non vale inoltre:

- se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;
- se per il veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;
- se l'assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);

Sezione II - eventi legati alla patente di guida

Art. 13.4 - Le prestazioni della garanzia

L'Impresa si obbliga a corrispondere all'azienda Contraente:

- a) Una DIARIA GIORNALIERA indicata nella Scheda di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata anch'essa nella Scheda di Polizza. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, **fermo il limite massimo di esborso indicato nella Scheda di Polizza**. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e **comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione**.

La diaria giornaliera di cui sopra, lett a), viene **erogata esclusivamente quando la sospensione temporanea della patente indicata nella Scheda di Polizza avvenga in conseguenza di:**

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali;
- collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del codice della strada;
- collisione fra veicoli per mancata osservanza dell'obbligo di arresto nei passaggi ingombrati o su strade di montagna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 150 del codice della strada.

Qualora sia stata selezionata nella Scheda di Polizza l'ESTENSIONE DELLA GARANZIA, la suddetta diaria giornaliera di cui alla lett a) viene corrisposta anche nel caso in cui la sospensione avvenga in conseguenza della violazione dei seguenti articoli del codice della strada:

- art. 142 - limiti di velocità;
- art. 143 - posizione dei veicoli sulla carreggiata;
- art. 145 - precedenza;
- art. 146 - violazione della segnaletica stradale;
- art. 147 - comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148 - sorpasso;
- art. 172 - uso delle cinture di sicurezza;
- art. 176 - inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada;
- art. 186 - guida in stato di ebbrezza.

Per le sole aziende di AUTOTRASPORTI l'ESTENSIONE DELLA GARANZIA, qualora selezionata nella Scheda di Polizza, viene concessa anche nel caso in cui la sospensione avvenga in conseguenza della violazione dei seguenti articoli del codice della strada:

- art. 6 - regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
- art. 10 - trasporti eccezionali;
- art. 62 - massa limite;
- art. 164 - sistemazione del carico sui veicoli;
- art. 168 - trasporto di merci pericolose;
- art. 179 - cronotachigrafo.

- b) Il RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE per conto del dipendente **fino al limite indicato nella Scheda di Polizza, per la sua partecipazione a un corso di aggiornamento** presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Il rimborso delle suddette spese, sostenute per conto del dipendente per la partecipazione al corso di aggiornamento, presuppone che il punteggio sulla patente **sia diventato inferiore a dieci punti** in seguito a infrazioni commesse durante l'operatività della Polizza e che vengano **consegnate all'Impresa copie dell'attestato di frequenza al corso e della fattura relativa alle spese sostenute**.

- c) Una INDENNITA' FORFETTARIA dell'importo indicato nella Scheda di Polizza in caso di sospensione a tempo indeterminato della patente indicata nella Scheda di Polizza per esaurimento totale dei punti.

Il rimborso delle suddette spese, sostenute per conto del dipendente che debba sottoporsi agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente, presuppone che tutte le infrazioni siano commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che il dipendente non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta dall'Impresa previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

- d) Una INDENNITA' FORFETTARIA dell'importo indicato nella Scheda di Polizza in caso di revoca della patente indicata nella Scheda di Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

Il pagamento della suddetta indennità presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della Polizza e che venga consegnata all'Impresa copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Condizione per l'operatività delle garanzie suindicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di operatività della Polizza; in ogni caso l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente, fornendone copia. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l'Impresa è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

Per coloro ai quali la patente sia stata rilasciata da meno di tre anni l'indennità indicata è ridotta del 30%.

Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di indennizzabilità. E' tuttavia facoltà dell'azienda assicurata richiedere che la diaria maturata sia corrisposta alla fine di ogni mese.

Infine, si precisa che in caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto.

ESCLUSIONI DELLA SEZIONE II

Art. 13.5 - Le esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti

- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- dipendono da fatto doloso del titolare della patente;
- dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.187 del codice della strada;
- dipendono dal mancato adempimento dei seguenti obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada: obbligo di fermarsi, omissione di soccorso, rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Art. 13.6 - Territori dove operano le garanzie della Sezione II - eventi legati alla patente di guida

A parziale deroga dell'Art. - 14.2 "La validità territoriale" della Sezione OPERATIVITA', le garanzie prestate nella presente sezione sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, e Andorra. Tuttavia per gli eventi verificatisi al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, la garanzia è operante per fattispecie analoghe a quelle elencate dalla presente Polizza e l'indennità viene corrisposta nella misura del 50%.

Condizioni di assicurazione

14. OPERATIVITA'

Art. 14.1 - Anticipata risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso venga sottoposto a concordato preventivo e ad amministrazione controllata.

In tali casi l'Impresa, in conformità a quanto disposto dalla Legge 267/1942 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi di cui al comma precedente ma denunciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.

Art. 14.2 - La validità territoriale

La copertura vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Sono comunque **esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 14.3 - Limiti temporali della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività del presente contratto o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, **sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia del presente contratto.

Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.

15. IN CASO DI SINISTRO

Art. 15.1 - Insorgenza del sinistro

Il sinistro insorge nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 15.2 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, **l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato**, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque **non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.**

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 15.3 - Obblighi specifici per la garanzia Indennità Sospensione Patente

Per la sola Garanzia Indennità Sospensione Patente, Sezione II - eventi legati alla Patente di guida, a integrazione di quanto disciplinato nel precedente articolo "Modalità per la denuncia del sinistro", il Contraente deve:

- **comunicare entro 3 giorni all'Impresa, l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati;**
- **fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento;**
- **prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento;**
- **attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione.**

Condizioni di assicurazione

Inoltre, qualora sia stata richiamata nella Scheda di Polizza l'ESTENSIONE DI GARANZIA relativa alle Aziende di Autotrasporti, l'indennità verrà corrisposta **a condizione che sia presentato ricorso contro il provvedimento di sospensione e che lo stesso sia accolto favorevolmente; in caso di esito negativo del ricorso l'Impresa non riconoscerà né le spese per il ricorso né la diaria convenuta.**

Art. 15.4 - Gestione del sinistro

A) TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Impresa stessa.

B) SCELTA DEL LEGALE, DEL PERITO E DELL'ARBITRO

Quando non sia stato possibile giungere ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.**

Qualora la controversia o il procedimento debbano essere instaurati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha comunque la facoltà di scegliere un legale di sua fiducia che esercita nel distretto di propria residenza; in questo caso l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese giudiziali per un legale corrispondente.

Nel caso in non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. **La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.**

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

C) REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE DESIGNATO O RINUNCIA AL MANDATO DA PARTE DELLO STESSO

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.**

Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia al mandato da parte del legale designato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da un'oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

In ogni caso il rimborso all'Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del Legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

E) DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

